



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

DETERMINAZIONE

N. 6000029 DEL 08/04/2024

N. Registro Generale 000276

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO PER GLI ANNI 2024-2025-2026. APPROVAZIONE PROGETTO E DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO:

- lo Statuto e il Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 29.12.2023, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 29.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale 3 del 11.01.2024 di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 30.12.2022, concernente il conferimento nei confronti del



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

sottoscritto dell'incarico delle funzioni dirigenziali relative al VI° Settore – Polizia Locale;

RICHIAMATE inoltre la D.C.C. n. 4 del 15.02.2023, le D.G.C. n. 26 del 17.02.2023 e n. 63 del 06.04.2023, atti con i quali è stato istituito e disciplinato il servizio di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Mondolfo;

PRESO ATTO che il servizio in parola è stato inserito nel programma triennale delle forniture e servizi dell'Ente per le annualità 2024-2026 numero CUI S81002570414202400009, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 108/2023;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Mondolfo, mediante affidamento in concessione per anni 3 (tre) con procedura di gara aperta;

RITENUTO doveroso precisare che l'atto di concessione di servizio pubblico locale, si sostanzia nella gestione di talune attività e poteri propri dell'Ente, con remunerazione che viene tratta attraverso il pagamento di una tariffa corrisposta direttamente dagli utenti, ma che non si estende anche alle aree sulle quali il servizio medesimo viene espletato. Le stesse aree quindi rimangono nella disponibilità dell'Ente, esercitando sulle stesse i propri pubblici poteri, individuandone la precisa destinazione ed utilizzo, fino alla sottrazione delle aree dalla gestione del privato per fini istituzionali o di interesse pubblico;

VISTI i documenti relativi all'affidamento del servizio relativi alla gestione dei parcheggi a pagamento per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di attivazione del servizio che per ciascun anno solare sarà attivo dal 15/06 al 15/09 e precisamente:

- Allegato A – Capitolato Speciale di Appalto
- Allegato B – Requisiti minimi di partecipazione
- Allegato C – Criteri di valutazione delle offerte
- Allegato D – Planimetria delle aree interessate dalla sosta a pagamento
- Allegato E – Quadro economico

RITENUTO di approvare la documentazione composta dagli elaborati sopra richiamati, allegati alla presente;

CONSIDERATO che il valore annuo stimato della concessione, ammonta ad Euro 170.248,91 oltre all'Iva, di cui Euro 17.870,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e costo della mano d'opera stimato in € 20.040,00;

VERIFICATO che la presente indizione di gara non comporta assunzione di impegno spesa per quanto concerne l'affidamento in concessione della gestione dei parcheggi a pagamento.

CONSIDERATO invece che necessita quantificare ed inserire nel quadro economico un importo di € 7.282,47 iva inclusa, quali somme da corrispondere in favore della S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino per le competenze della stessa relative all'indizione e gestione della gara, quelle per il contributo ANAC e gli incentivi per i compensi ai sensi dell'art 45 del D. Lgs. 36/2023, da corrispondere in base alla normativa vigente;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

	IMPORTO annuo	IMPORTO triennale
1.Servizio di gestione delle aree a pagamento (importo a base di gara)	€ 170.248,91	€ 510.746,73
2. Incidenza oneri di sicurezza su importo	€ 5.958,71	€ 17.876,13
3. Costo della mano d'opera stimato CCNL Commercio V livello: 3 unità 40h/settimanali + 2 unità 24h/settimanali	€ 20.040,00	€ 60.120,00
4.Cannone annuo minimo garantito	€ 85.000,00	€ 255.000,00
5. Calcolo della percentuale del canone annuo a base di gara, soggetto a rialzo in sede di offerta economica 50% dell'introito totale al netto iva	€ 85.124,45	€ 255.373,36
TOTALE APPALTO COMPRESA IVA	€ 207.703,67	€ 623.111,01
TOTALE APPALTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DLGS. 36/2023 (comprensivo di rinnovo per anni 2 e proroga di mesi 6)	€ 936.369,00 (al netto dell'Iva)	
SOMME A DISPOSIZIONE		
(A) - incentivi funzioni tecniche (80%)	€ 5.525,97 (di cui € 500,00 per SUA)	
(B) - fondo per l'innovazione (20%)	€ 1.381,49	
(A+B) FONDO ART. 45 D. Lgs 36/2023	€ 6.907,47	
CONTRIBUTO ANAC	€ 375,00	
TOTALE	€ 7.282,47	

VISTO E RICHIAMATO:

- l'art. 62 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito Codice dei contratti pubblici) e nello specifico i commi sotto riportati:
- c. 1 il quale prevede che *"1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."*
- c. 2 il quale prevede che *"Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate."*
- c. 6 il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2*



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

- procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
- eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);
- qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.”
- c. 9 il quale prevede che “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.”
- c. 11 il quale prevede che “Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.”
- l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni degli Enti, prevede che “la Provincia può altresì, d'intesa con gli Enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

DATO ATTO della “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136 e dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii.”, sottoscritta in data 02.10.2015 da questo Comune con la Provincia di Pesaro e Urbino e modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 29/11/2016;

VISTO l’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, in cui si dispone che l’avvio delle procedure è preceduto dalla decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO l’art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, che individua l’appalto in oggetto di importo inferiore alla soglia europea, trattandosi di concessione;

RITENUTO di espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO che ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023, quale criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto sia da utilizzarsi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo debbano utilizzarsi i criteri di valutazione delle offerte indicati nel documento “Allegato C”;

DATO ATTO che l’appalto è costituito da un unico lotto, trattandosi di attività strettamente collegate per le quali non si ritiene conveniente la divisione in lotti che comporterebbe una difficoltà gestionale con inevitabili riflessi sull’economia gestionale della commessa pubblica, ed è finanziata con gli introiti provenienti dall’incasso delle tariffe relative ai servizi offerti;

Verificato che

- non sono attualmente attive Convenzione Consip per la fornitura di Servizi, di cui all’oggetto alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 448/2001;
- i servizi in oggetto non sono elencati nell’art.1 del DPCM del 24 dicembre 2015;

ATTESO che ai sensi della convenzione stipulata con la S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino,



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

quest'ultima è delegata a curare, per conto del Comune di Mondolfo, tutte le attività della procedura di gara volte a reperire il soggetto aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi, fino alla proposta di aggiudicazione;

RICHIAMATO l'art. 8 della suddetta convenzione in base al quale il Comune di Mondolfo è tenuto a versare alla Provincia di Pesaro, durante la fase immediatamente precedente all'avvio della gara, una somma a titolo di rimborso del contributo ANAC e dei costi generali per il servizio prestato, calcolato in ragione all'ammontare dei servizi;

RITENUTO quindi di dare avvio al procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto, ricorrendo alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO altresì con la presente di costituire il gruppo di lavoro per la concessione di servizio in oggetto, formato dal personale amministrativo di questo Settore, dipendente dell'Amministrazione, per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, così definito:

- Dott. Donati Ivan Cat. D, Incaricato EQ;
- Dott.ssa Mandolini Claudia Cat. C, Amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli artt. 107 e 109;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato accertato quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78;

DATO ATTO inoltre che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con il Documento Unico di Programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell'Amministrazione a carattere generale, quali Statuto e Regolamenti;

VISTO il "Disciplinare per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Decreto legislativo n. 36/2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14.03.2024;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 e successive modifiche apportate con DPR 81/2023 del 13 giugno 2023 e dal Codice di comportamento del personale dipendente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 176/2022;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i.;
- DI AVVIARE una procedura aperta con aggiudicazione del servizio in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 che verrà svolta dalla SUA della Provincia di Pesaro e Urbino;
- DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - Allegato A – Capitolato Speciale di Appalto
 - Allegato B – Requisiti di partecipazione
 - Allegato C – Criteri di valutazione delle offerte
 - Allegato D – Planimetria delle aree interessate dalla sosta a pagamento
 - Allegato E – Quadro economico
- DI TRASMETTERE, pertanto, tutti gli atti di gara con richiesta di attivazione della procedura di gara d'appalto alla SUA della Provincia di Pesaro e Urbino che provvederà ad effettuare la gara telematica così come stabilito dall'apposita Convenzione sottoscritta tra le parti;
- DI DARE ATTO che il bando di gara sarà redatto e approvato dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) come previsto nella convenzione all'art. 3 c. 2 lettera f);
- DI DARE ATTO che la presente indizione di gara non comporta assunzione di impegno spesa per quanto concerne l'affidamento in concessione della gestione dei parcheggi a pagamento.
- DI STABILIRE, in relazione al disposto dell'art. 192 del Testo Unico emanato con Decreto Legislativo n. 267/2000 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto:
 - oggetto del contratto: affidamento in concessione del servizio di sosta a pagamento;
 - fine da perseguire: garantire un adeguato livello dei servizi offerti;
 - forma del contratto: il contratto sarà stipulato in formato elettronico mediante il sistema di mercato elettronico della pubblica amministrazione o con la ordinaria procedura amministrativa prevista per legge;
 - clausole essenziali: l'esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto;
 - criterio di selezione degli operatori economici: procedura di gara aperta;
 - criterio di selezione dell'offerta: specificati nel capitolato, nel dispositivo del presente atto e



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

negli atti di competenza della SUA;

- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 163 del 22/12/2015 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità per la presente procedura è pari ad € 375,00;
- DI IMPEGNARE:
 - la somma di € 375,00 per la contribuzione all'ANAC al capitolo n. 18208 "Spese per servizi gestione parcheggi a pagamento" del Bilancio di previsione 2024;
 - la somma totale di € 5.525,97, di cui € 500,00 da corrispondere alla SUA della Provincia di Pesaro e Urbino, per gli incentivi delle funzioni tecniche, ai sensi del Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche al capitolo 18208 "Spese per servizi gestione parcheggi a pagamento" del Bilancio di previsione 2024;
- DI INDIVIDUARE per il presente appalto il seguente gruppo di lavoro:
 - Dott. Donati Ivan Cat. D, Incaricato EQ;
 - Dott.ssa Mandolini Claudia Cat. C, Amministrativo;
- DI INDICARE con successiva determina la puntuale ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs 36/2023;
- DI TRASMETTERE alla SUA di Pesaro e Urbino per l'indizione della suddetta gara la documentazione di gara;
- DI DARE ATTO, che il Responsabile del Progetto di cui all'art. 15 del Nuovo Codice è il sottoscritto Responsabile e che lo stesso ha dichiarato, in relazione al presente provvedimento, di non si trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 (prot. n. 2057 del 17/04/2018) e di non versare nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;
- DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
- DI ATTESTARE che al fine di favorire una maggiore condivisione delle attività tra gli operatori e l'articolazione delle competenze, ai sensi di quanto indicato nel Piano Integrato



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 6 - Polizia Locale e Amministrativa

di attività e organizzazione 2023-2025 approvato con delibera di Giunta n. 97/2023, l'istruttoria interna del presente provvedimento è stata curata da Mandolini Claudia, dipendente di ruolo dell'Ente assegnato al 6^ Settore;

- DI PRECISARE che per l'avvio delle prestazioni in parola, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà, a cura del RUP, dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario;
- DI DARE ATTO che saranno assolti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- DI DARE ATTO che a norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile;
- DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Ancona, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
- DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente.

E/U	Esercizio	Capitolo	CIG E CUP	Euro	Beneficiario
U	2024	18208 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		5.525,97	
U	2024	18208 FONDO PER L'INNOVAZIONE		1.381,49	
U	2024	18208 CONTRIBUTO ANAC PER GARA CONCESSIONE		375,00	

Dalla Residenza Comunale, 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Donati Ivan

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa